

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-833	del 08/11/2016
Oggetto	Direzione Tecnica. Affidamento alla ditta TRE Altamira s.r.l. di Milano della fornitura del servizio di analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante la tecnologia squeeSAR™ per il monitoraggio della subsidenza nell'area di pianura della regione Emilia-Romagna a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione di bando - CIG 666055932A.	
Proposta	n. PDTD-2016-843	del 04/11/2016
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Ctr Gestione Integrata Rifiuti	
Dirigente proponente	Dott. Villani Barbara	
Responsabile del procedimento	Villani Barbara	

Questo giorno 08 (otto) novembre 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Tecnica. Affidamento alla ditta TRE Altamira s.r.l. di Milano della fornitura del servizio di analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante la tecnologia squeeSAR™ per il monitoraggio della subsidenza nell'area di pianura della regione Emilia-Romagna a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione di bando - CIG 666055932A.**

VISTI:

- la D.D.G. n. 101 del 30.12.2015 di approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2016-2018, del Piano Investimenti 2016-2018, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2016 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2016;
- la D.D.G. n. 102 del 30.12.2015 di approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2016 ai Centri di Responsabilità;
- la D.D.G. n. 33 del 15/02/2016 di approvazione dell'attività contrattuale per l'anno 2016 per la Direzione Tecnica;
- l'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 44/95 e successive modificazioni che assegna ad Arpa i propri compiti istituzionali ed in particolare la lettera n) che prevede di fornire attività di supporto alla Regione a agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- in particolare, gli articoli 36 "Contratti sotto soglia" lettera b) e 63 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", comma 2, lettera b), recanti la disciplina normativa applicabile alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento di cui trattasi;
- la D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 di approvazione delle modifiche al "Regolamento per il decentramento amministrativo" relativamente alle materie interessate dal D. Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici;

PREMESSO:

- che, con D.D.G. n. 296 del 6/5/2011, è stata affidata alla Società Tele-Rilevamento Europa-T.R.E. s.r.l. di Milano la fornitura del servizio di analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante la tecnologia squeeSAR™ per il monitoraggio dell'area di pianura della regione Emilia-Romagna, a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, per l'importo di euro 190.000 (IVA esclusa);

- che la citata Società ha eseguito il suddetto contratto a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

PREMESSO INOLTRE:

- che la Regione Emilia-Romagna, con delibera della Giunta regionale n. 1690 del 17/10/2016, ha affidato ad Arpae, anche nel 2016, la realizzazione delle attività "Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola - prima fase", approvando uno schema di convenzione per la regolamentazione del rapporto tra i due enti;
- che, per la realizzazione del suddetto progetto, sono stati previsti anche costi operativi utilizzabili per l'acquisizione dell'opera di altri organismi specializzati, Società, gruppi di lavoro nonché di professionisti;
- che, per l'esecuzione del progetto, è necessario l'utilizzo di figure con una specifica conoscenza nel campo dell'elaborazione delle serie storiche di immagini radar satellitari di tipo SAR (Synthetic Aperture Radar);
- che la Società Tele-Rilevamento Europa – T.R.E. s.r.l. di Milano è l'unica ditta in possesso del brevetto SqueeSAR™ relativo a tecnologie innovative volte all'analisi e al monitoraggio da satellite dei fenomeni di deformazione estesi quali subsidenze, deformazioni gravitative, profonde faglie sismiche e moti tettonici, come risulta dalla dichiarazione del Responsabile del procedimento, agli atti;

CONSIDERATO:

- che, sulla base degli accordi preliminari intervenuti con la Regione Emilia-Romagna, si è ritenuto opportuno attivare già nel mese di maggio la procedura di affidamento del servizio di analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante la tecnologia squeeSAR™ per poter procedere tempestivamente all'avvio delle attività non appena la Regione avesse formalizzato l'incarico ad Arpae per il "Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola - prima fase";

CONSIDERATO INOLTRE:

- che, pertanto, la Responsabile del Centro Tematico Regionale Gestione Integrata Rifiuti, Siti Contaminati, Subsidenza, Dott.ssa Barbara Villani, a seguito dell'indagine di mercato espletata, ha trasmesso apposita richiesta di acquisto per la fornitura del servizio di analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante la tecnologia squeeSAR™ per il monitoraggio della subsidenza dell'area di pianura della regione Emilia-Romagna, allegando la dichiarazione per affidamento diretto, agli atti;
- che, come si evince da tale dichiarazione, la Società Tele-Rilevamento Europa – T.R.E. s.r.l. di Milano risulta essere in possesso della privativa industriale per l'Italia dei prodotti e dei sistemi realizzati e che, pertanto, la fornitura deve essere effettuata dalla medesima ditta;

VERIFICATO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, co 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di fornitura;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art.21, della legge regionale n.11/2004 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che i servizi sopradescritti non rientrano fra le categorie merceologiche oggetto dei bandi del mercato elettronico messo a disposizione da Consip e che la ditta Tele-Rilevamento Europa – T.R.E. s.r.l. non è abilitata al bando “Beni e Servizi” del mercato elettronico dell’Agenzia regionale Intercent-ER;

CONSIDERATO ALTRESI’:

- che l’istruttoria tecnica si è conclusa con la redazione dei documenti necessari per l’espletamento della procedura di affidamento e, più precisamente, con la redazione della Lettera di richiesta offerta e dello Schema di Contratto, con allegato Capitolato tecnico e Patto d’Integrità, che si allegano Sub A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e, pertanto, non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del d. lgs. 81/2008;
- che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) 666055932A dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- che si è provveduto, quindi, con lettera Prot. N. PGDG/2016/3559 del 26/5/2016 corredata dallo Schema di Contratto, con allegato Capitolato tecnico e Patto d’Integrità, allegati A) e B), ad invitare la Società Tele-Rilevamento Europa – T.R.E. s.r.l. di Milano a presentare offerta per la fornitura del servizio di analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante la tecnologia squeezeSAR™ per il monitoraggio della subsidenza dell’area di pianura della regione Emilia-Romagna;
- che, con nota del 15 giugno 2016, la società Tele-Rilevamento Europa - T.R.E. Srl ha comunicato la modifica della denominazione sociale in TRE ALTAMIRA Srl ed ha specificato che il cambio di denominazione sociale non avrebbe provocato alcuna modifica dei rapporti contrattuali della società nei confronti di Arpae, i quali sarebbero proseguiti invariati;
- che, con nota ref. 15.OP14-15-PRP2.0 del 14 giugno 2016, Prot. Arpae n. PGDG/2016/4041 del 15/6/2016, che si allega sub C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, la Società Tele-Rilevamento Europa – T.R.E. s.r.l. di Milano ha presentato la propria proposta tecnica ed economica;

- che, per l'esecuzione della fornitura del servizio di analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante la tecnologia squeeSAR™ per il monitoraggio della subsidenza dell'area di pianura della regione Emilia-Romagna, la ditta TRE ALTAMIRA Srl di Milano ha chiesto un corrispettivo pari ad euro 158.000,00 (IVA esclusa), oneri per la sicurezza Euro 0,00;
- che il Responsabile del procedimento ha verificato la regolarità della documentazione presentata ed in particolare:
  - la regolarità della documentazione amministrativa prodotta (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. Lgs. 50/2016, e il PASSOE);
  - la rispondenza dell'offerta tecnica presentata a quanto richiesto dall'amministrazione;
  - la regolarità dell'offerta economica, per l'importo complessivo pari ad euro 158.000,00 (IVA esclusa), di cui all'allegato C) parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - la congruità del prezzo offerto rispetto ai prezzi correnti nel settore di riferimento per prestazioni analoghe;

#### DATO ATTO:

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line), risultato regolare;
- che il contratto sarà perfezionato mediante scrittura privata, con modalità elettronica, secondo lo schema allegato sub B);
- che, ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/2016 e degli artt. 23 e 37 del d. lgs. 33/2013, si provvederà a dare adeguata pubblicità del presente affidamento sul profilo del committente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", e ad assolvere agli obblighi informativi verso l'ANAC mediante il sistema informatizzato regionale SITAR;

#### ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2016 - Linee Guida" della DDG n. 102 del 30/12/2015;

#### RITENUTO:

- pertanto, per tutto quanto sopra esposto, che ricorrano le condizioni di cui all'art. 63, co 2), lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per procedere, previo espletamento di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, all'affidamento della fornitura del servizio di analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante la tecnologia squeeSAR™ per il monitoraggio della subsidenza nell'area di pianura della regione Emilia-Romagna (CIG 666055932A) alla ditta TRE ALTAMIRA Srl di Milano - Ripa di Porta Ticinese, 79 –

CF/P.IVA 13097440153, sulla base della Lettera di invito e dello Schema di contratto, con allegato Capitolato tecnico e Patto d'Integrità, allegati sub A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali, per l'importo di euro 158.000 (IVA esclusa), pari a complessivi euro 192.760 (IVA compresa);

- di subordinare l'efficacia del presente atto alla verifica sul sistema AVCpass dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'affidatario, fermi restando, altresì, gli adempimenti in capo all'aggiudicatario per la stipula del contratto;

#### SU PROPOSTA:

- della Responsabile del Centro Tematico Regionale Gestione Integrata Rifiuti, Siti Contaminati, Subsidenza, Dott.ssa Barbara Villani, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

#### DATO ATTO, INOLTRE:

- che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;
- che Responsabile del procedimento è la stessa Dott.ssa Barbara Villani;
- che il direttore dell'esecuzione è il Dott. Flavio Bonsignore e che, pertanto, allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

#### DETERMINA

1. di affidare, previo espletamento di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", comma 2, lettera b), del d.Lgs. 50/2016, la fornitura del servizio di analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante la tecnologia squeeSAR™ per il monitoraggio della subsidenza nell'area di pianura della regione Emilia-Romagna (CIG 666055932A) alla Società TRE ALTAMIRA Srl con sede in Milano – Ripa di Porta Ticinese, 79 – CF/P.IVA 13097440153, secondo le modalità indicate nella Lettera d'invito e nello Schema di contratto, con allegato Capitolato tecnico e Patto d'Integrità, allegati sub A) e B) al presente atto quale parti integranti e sostanziali, e sulla base dell'offerta ref. 15.OP14-15-PRP2.0 del 14 giugno 2016, Prot. Arpae n. PGDG/2016/4041 del 15/6/2016, che si allega sub C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al prezzo di euro 158.000,00 (IVA esclusa);
2. di subordinare l'efficacia del presente atto alla verifica sul sistema AVCpass dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'affidatario, fermi restando, altresì, gli adempimenti in capo all'aggiudicatario per la stipula del contratto;
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;

4. di sottoscrivere il contratto con la società TRE ALTAMIRA Srl mediante scrittura privata, con modalità elettronica, secondo lo schema allegato sub B);
5. di assegnare le funzioni di direttore dell'esecuzione al Dott. Flavio Bonsignore e di demandare allo stesso le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
6. di dare atto che il costo di Euro 192.760,00 (IVA compresa), relativo al presente provvedimento, avente natura di “Servizi vari appaltati esternamente”, è a carico dell’esercizio 2016 per la quota di euro 121.000 e dell’esercizio 2017 per la quota di euro 71.760 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al progetto 1SU16-DTGIR;
7. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/2016 e degli artt. 23 e 37 del d. lgs. 33/2013, a dare adeguata pubblicità del presente affidamento sul profilo del committente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, e ad assolvere agli obblighi informativi verso l'ANAC mediante il sistema informatizzato regionale SITAR.

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Franco Zinoni)

---



Si prega di citare il protocollo nella risposta

Prot. n. PGDG/2016/3559  
Class.: 2016/XXVI.006/1  
Bologna, 26 Maggio 2016

Spett. le  
Tele-Rilevamento Europa T.R.E. S.r.l.  
Ripa di Porta Ticinese, 79  
20143 Milano  
Pec: [treuropa@postecert.it](mailto:treuropa@postecert.it)

**OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ex art. 63 D. Lgs. 50/2016. Lettera d'invito a presentare offerta per la fornitura del servizio di Analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante tecnologia SqueeSAR™ per il monitoraggio della subsidenza nell'area di pianura della regione Emilia-Romagna, Importo a base di gara: euro 158.000,00 - CIG 666055932A**

L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (di seguito Arpae), Direzione Tecnica, invita la Società in indirizzo a presentare la propria migliore offerta per la fornitura del servizio di Analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante tecnologia SqueeSAR™ per il monitoraggio della subsidenza nell'area di pianura della regione Emilia-Romagna.

## **1. NATURA DEI BENI OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA**

Oggetto dell'appalto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono indicati nel Contratto e nel Capitolato tecnico allegati A) e 1) alla presente.

Gli elaborati dei servizi oggetto di fornitura dovranno essere consegnati alla Direzione Tecnica Arpae – Largo Caduti del Lavoro, 6 - Bologna, entro 6 (sei) mesi dalla data della stipula del contratto.

Importo complessivo (Iva esclusa) pari ad euro 158.000,00. Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze: zero.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato.

## **2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire all'indirizzo pec entro e non oltre le **ore 13.00 del 15 giugno 2016** e dovrà essere indirizzata a:

**Arpae Direzione Tecnica**  
**Largo Caduti del Lavoro n.6 – 40122 - Bologna**  
**pec: [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it)**

L'offerta dovrà essere corredata da:

1. copia della lettera d'invito, del contratto (all. A), del capitolato tecnico (all. 1) e del patto di integrità (all. 2), tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo

**Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna**

Sede Legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel. 051 6223811 - fax 051 541026 | e-mail: [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)

**Direzione Tecnica**

Largo Caduti del Lavoro, 6 | 40122 Bologna | tel. 051 5281211 - fax 051 5281261  
P.IVA e C.F. 04290860370 | e-mail: [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)

- Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
- eventuale documentazione attestante il potere di firma del sottoscrittore dei documenti e dell'offerta, qualora sia persona diversa dal legale rappresentante;
  - documentazione tecnica descrittiva dei servizi offerti;
  - offerta economica;
  - dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti indicati nello schema allegato B), corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
  - Il documento PASSOE rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo quanto previsto dal successivo par. 4;
  - ricevuta del versamento del contributo a favore dell'Autorità Anticorruzione; il codice CIG attribuito alla presente procedura, ai fini del versamento, è **666055932A**;
  - indicazione del c/c bancario di appoggio (IBAN) dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, e dei dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato, come da modello allegato C);

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

Sono a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa tutte le spese di contratto, inclusa l'imposta di bollo sul contratto (attualmente 16,00 euro ogni 4 facciate/100 righe).

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con sottoscrizione del contratto di fornitura.

Verrà data comunicazione dell'esito della procedura pubblicando gli estremi dell'intervenuto affidamento sul sito internet dell'agenzia all'indirizzo [www.arpa.emr.it/bandi\\_e\\_gare](http://www.arpa.emr.it/bandi_e_gare).

### 3. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

L'affidamento della fornitura sarà approvato con determinazione del Direttore Tecnico.

La conferma definitiva dell'affidamento del servizio, è subordinata alla presentazione, da parte della ditta prescelta della documentazione di seguito indicata, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione anche via fax della richiesta di Arpa:

- idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva, costituita con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 103 D. L.vo 50/2016 degli impegni assunti, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, che sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute. Tale importo è ridotto del 50% nel caso l'operatore economico sia in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000. Una

**Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna**

Sede Legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel. 051 6223811 - fax 051 541026 | e-mail: [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)

**Direzione Tecnica**

Largo Caduti del Lavoro, 6 | 40122 Bologna | tel. 051 5281211 - fax 051 5281261  
P.IVA e C.F. 04290860370 | e-mail: [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)

ulteriore riduzione del 30%, cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per le imprese in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. L'importo della garanzia è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per le imprese in possesso di rating di legalità o attestazione dle modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e/o certificazioni espressamente citate nell'art. 93 co 7 del Codice. Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per i depositi cauzionali.

#### 4. CONTROLLO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE TRAMITE ANAC

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, ai sensi dell'art. 216 co 13 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera dell'ANAC n.157 del 17.02.2016, attraverso l'utilizzo della Banca Dati AVCPass, istituita presso l'ANAC, alla quale il soggetto interessato a partecipare alla presente procedura deve registrarsi accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - ANAC), secondo le istruzioni ivi contenute.

Coerentemente con quanto disposto dall'art.21 comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), i documenti inseriti nel sistema ANAC dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della ditta o da un suo eventuale delegato. Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

Il mancato riscontro circa la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara comporterà la decadenza dall'aggiudicazione.

#### 5. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 1, comma 67 L. 23/12/2005 n. 266 e della Deliberazione n. 163 del 22.12.2015 dell' Autorità Anticorruzione (ANAC), ogni operatore economico che presenta offerta dovrà versare un contributo, che nel caso della procedura in oggetto, corrisponde ad **euro 20,00** a favore dell'Autorità medesima, con le modalità previste nelle Istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: [www.anac.it/riscossioni.html](http://www.anac.it/riscossioni.html).

#### 6. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti di natura tecnico/scientifica il Referente è: dott. Flavio Bonsignore – tel. 051/5281200 - e-mail: [fbonsignore@arpa.emr.it](mailto:fbonsignore@arpa.emr.it)

Per chiarimenti di natura amministrativa la Referente è: dott.ssa Maria Gabriella Marescotti – tel. 051/5281202 - e-mail: [gmarescotti@arpa.emr.it](mailto:gmarescotti@arpa.emr.it)

La Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani.

La Responsabile  
Centro Tematico Regionale  
Gestione Integrata Rifiuti, Siti contaminati, Subsidenza  
Dott.ssa Barbara Villani

**Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna**

Sede Legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel. 051 6223811 - fax 051 541026 | e-mail: [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)

**Direzione Tecnica**

Largo Caduti del Lavoro, 6 | 40122 Bologna | tel. 051 5281211 - fax 051 5281261  
P.IVA e C.F. 04290860370 | e-mail: [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)



**Documenti allegati:**

- A) contratto con allegato 1) capitolato tecnico e all. 2) patto di integrità
- B) mod. per dichiarazione sostitutiva di certificazione
- C) mod. per tracciabilità flussi finanziari

**Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna**

Sede Legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel. 051 6223811 - fax 051 541026 | e-mail: [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)

**Direzione Tecnica**

Largo Caduti del Lavoro, 6 | 40122 Bologna | tel. 051 5281211 - fax 051 5281261  
P.IVA e C.F. 04290860370 | e-mail: [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)

**Contratto per la fornitura del servizio di analisi interferometrica  
di dati radar satellitari mediante tecnologia SqueeSAR™ per il monitoraggio  
della subsidenza nell'area di pianura della regione Emilia-Romagna**

Con la seguente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra l'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5, Partita IVA 04290860370 (di seguito identificata semplicemente come Arpae), nella persona del dr. Franco Zinoni nella sua qualità di Direttore Tecnico di Arpae, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di Arpae ai sensi del Regolamento in materia di decentramento amministrativo,

E

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

1. che Arpae, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento della fornitura del servizio di di analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante tecnologia SqueeSAR™ per il monitoraggio della subsidenza nell'area di pianura della regione Emilia-Romagna, mediante procedura sotto soglia di cui alla lettera di invito del .....
2. che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Arpae e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
3. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dalla lettera di invito, dal capitolato tecnico dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
4. che, con la presentazione dell'offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nei suoi allegati;
5. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e Arpae ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
6. che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara**

- 1) Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, l'elenco dei servizi e prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto, anche se non materialmente allegati.

**Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, per tutti gli aspetti migliorativi ivi compresi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Arpae, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico.
  3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, questo ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere

### **Articolo 3 - Oggetto del Contratto**

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante tecnologia SqueeSAR™ per il monitoraggio della subsidenza nell'area di pianura della regione Emilia-Romagna, quale descritto nel Capitolato tecnico (all. 1).

### **Articolo 4 - Termini di esecuzione**

1. Il fornitore si impegna ad eseguire il servizio, entro 6 (sei mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

### **Articolo 5 - Interpretazione del contratto**

In caso di norme del presente atto o del Capitolato tecnico tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi allegati, così come quella delle disposizioni del Capitolato, avvengono tenendo conto delle finalità del Contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 c.c.

### **Articolo 6 - Condizioni per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali stabiliti, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpae, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Arpae da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei luoghi indicati da Arpae nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Arpae e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire ad Arpae di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Arpae.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

#### **Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
  - a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
  - b) prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati da Arpae, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
  - c) eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
  - d) manlevare e tenere indenne Arpae dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad Arpae di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
  - f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - g) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di Arpae.

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere ad Arpae in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui al Capitolato tecnico.
4. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
5. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato tecnico.

#### **Articolo 8 - Aumento e varianti**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12 del D.lgs 50/2016 Arpae potrà apportare nell'arco della durata contrattuale un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo.
2. In caso di aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente Contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto.
3. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Responsabile del Procedimento purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica del Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dal Responsabile del Procedimento.

#### **Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

#### **Articolo 10 - Controllo definitivo e verifica della regolare esecuzione.**

1. Le prestazioni oggetto del Contratto dovranno essere eseguite dal Fornitore con le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato speciale, ovvero nei termini dell'offerta se migliorativi.

2. Al termine dell'esecuzione di tutte le attività, forma oggetto della verifica di regolare esecuzione l'accertamento che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché della normativa vigente applicabile.
3. Si dovrà verificare che la fornitura e i servizi eseguiti siano stati conformi alle caratteristiche tecniche e di funzionalità stabilite nel Capitolato tecnico e dichiarate in sede di Offerta Tecnica.
4. Il responsabile del procedimento rilascia il certificato di regolare esecuzione entro 30 gg dal termine del contratto, quando risulti che il Fornitore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
5. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento, entro 30 giorni, del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
6. È fatta salva la responsabilità del Fornitore per eventuali vizi e difetti non verificabili in sede di verifica di conformità.

#### **Articolo 11 - Corrispettivi e oneri; imposta sul valore aggiunto**

1. Il corrispettivo complessivo dovuto al Fornitore per l'esecuzione del servizio, indicato dal fornitore nella propria offerta economica è pari a euro  
Oneri per la sicurezza aziendale Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_,00) oneri per la sicurezza per rischi da interferenza Euro 0,00.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
6. Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.

#### **Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti**

1. Le fatture relative alle prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere emesse alle seguenti scadenze:
  - il 20% del corrispettivo complessivo alla presentazione del progetto esecutivo;
  - il saldo finale, pari al 80% del corrispettivo complessivo, alla consegna degli elaborati finali approvati da Arpae;
2. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto e previa verifica da parte di Arpae della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti.
3. Le fatture dovranno:
  - riportare il numero e data fattura;

- data di emissione;
- ragione sociale e C.F./P.IVA del fornitore;
- oggetto della fornitura;
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri o spese;
- scadenza della fattura;
- **CIG 666055932A** ;
- specificare le coordinate bancarie e il n. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- essere intestate ad Arpae Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Via Po n. 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370.

Ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 D.L. 66/2014 convertito in l. 23 giugno 2014 n. 89, potranno essere accettate e pagate solo fatture inviate in forma elettronica. Le fatture dovranno riportare il codice univoco ufficio Arpae **UFFRF4**, reperibile anche al sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it). Le imprese straniere, per le quali non si applica la fatturazione in forma elettronica, dovranno far pervenire la fattura all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [workflow\\_amm@cert.Arpae.emr.it](mailto:workflow_amm@cert.Arpae.emr.it).

4. I pagamenti verranno effettuati a 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, ad eccezione del saldo finale per cui si applica quanto previsto dal precedente art. 10, commi 4 e 5;
5. In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza della fattura, viene corrisposto nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.
6. Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
7. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, Arpae procederà alle verifiche previste dal D.M. n. 40/2008.
8. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.
11. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con posta certificata.

### **Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. , pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. sono :  

---
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.

4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
5. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.
7. Arpae verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 136/2010 e s.m.i.

#### **Articolo 14 - Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 15 – Penali**

1. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più delle attività previste nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille dell'importo complessivo della fornitura.  
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel capitolato tecnico per la produzione della relazione tecnica descrittiva del lavoro svolto verrà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille dell'importo complessivo della fornitura.
2. Deve considerarsi ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione anche il caso in cui il Fornitore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico o se migliorative in sede di Offerta Tecnica.
3. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute da Arpae per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
4. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
5. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso Arpae ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni entro il termine 15 (quindici) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come indicato nel capitolato speciale, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Articolo 16 - Garanzia definitiva**

1. Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito la cauzione definitiva in favore di Arpae secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del Contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Arpae, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di Arpae verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da Arpae.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di Arpae.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

#### **Articolo 17 - Sicurezza, privacy e riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Arpae delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, il Fornitore dovrà garantire ad Arpae che i servizi di supporto informatico e l'eventuale trattamento di dati per conto di Arpae siano prestati in piena conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato B del predetto Codice.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte di Arpae attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi e gli altri obblighi assunti.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi di Arpae, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto.

#### **Articolo 18 - Risoluzione**

1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, Arpae potrà risolvere il Contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In ogni caso Arpae potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
  - a) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali imputabile al fornitore;
  - b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
  - c) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
  - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - e) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto;
  - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae;
  - g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
  - h) nei casi e modi previsti dall'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016;
  - i) nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto d'integrità (all. 2)
3. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato a mezzo di posta elettronica certificata da Arpae, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere

4.

#### **Articolo 19 - Recesso**

1. Arpae ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con posta certificata.
2. Arpae ha diritto, altresì di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012.
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di contratti pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera di invito relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Arpae. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

#### **Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Arpae e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne Arpae, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad Arpae, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Articolo 21 - Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 105/2016 e s.m.i, ai limiti del 30% dell'importo contrattuale.

2. Il subappalto è autorizzato da Arpae, se previsto dal fornitore in sede di offerta. Il Fornitore si impegna a depositare presso Arpae, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, dello svolgimento delle attività allo stesso affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, Arpae procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
4. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Arpae, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
10. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto.
11. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto da Arpae. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà di Arpae risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto - Cessione di credito**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Arpae nelle forme di legge. Si applicano alle cessioni di credito le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

#### **Articolo 23 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti di Arpae una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
3. Arpae si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Arpae, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Articolo 24 - Responsabile delle prestazioni**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel sig. \_\_\_\_\_ il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti di Arpae.
2. I dati di contatto del Responsabile sono:  
numero di telefono \_\_\_\_\_, numero di fax \_\_\_\_\_ ;  
indirizzo e-mail \_\_\_\_\_ posta certificata \_\_\_\_\_ .

#### **Articolo 25 - Responsabile del procedimento**

1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Barbara Villani.

#### **Articolo 26 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Arpae, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

#### **Articolo 27 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. 196/2003.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003.

#### **Articolo 28 - Spese contrattuali**

- 1) Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese afferenti il contratto, redatto in un'unica copia con modalità elettronica, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura, quanto se stabilite od accresciute posteriormente. Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad IVA, il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'imposta di bollo per complessivi Euro \_\_\_\_\_ viene assolta in modo virtuale vista l'autorizzazione rilasciata ad Arpae il 16.5.2013 al n. 57221.

#### **Art. 29 - Codice di comportamento**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpae /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali ([www.Arpae.emr.it](http://www.Arpae.emr.it)).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi, Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

### **Articolo 30 - Clausola finale**

- 1) Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
- 2) L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 3) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 4) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

### **Il Direttore Tecnico (dott.Franco Zinoni)**

### **Il Fornitore (Legale Rappresentante)**

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto del Contratto), Articolo 4 (Durata), Articolo 5 (Interpretazione del contratto), Articolo 6 (Condizioni per l'esecuzione delle prestazioni

contrattuali), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 8 (Aumento e varianti), Articolo 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 10 (Controllo definitivo e verifica della regolare esecuzione), Articolo 11 (Corrispettivi e oneri; imposta sul valore aggiunto), Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 14 (trasparenza) Articolo 15 (Penali), Articolo 16 (Cauzione definitiva), Articolo 17 (Sicurezza, privacy e riservatezza), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto e cessione di credito), Articolo 23 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 26 (Foro competente), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento) Articolo 28 (spese contrattuali), Articolo 29 (Codice di comportamento), Articolo 30 (Clausola finale).

### **Il Fornitore (Legale Rappresentante)**

---

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

**All. 1**

**Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola**


**CAPITOLATO TECNICO**

1 Premessa.....	2
2 Oggetto del contratto.....	2
2.1 Area di interesse.....	3
2.2 Obiettivi.....	3
2.3 Dati SAR satellitari disponibili per l'analisi.....	3
2.4 Attività previste.....	5
2.5 Precisione delle misure.....	5
2.6 Risultati da consegnare.....	6
3. Durata dell'incarico	

## 1 Premessa

Nel 2011 ARPA, su incarico della Regione Emilia-Romagna, aggiornò le conoscenze geometriche sul fenomeno della subsidenza nell'ambito della pianura emiliano-romagnola, rispetto alle precedenti conoscenze derivanti dai rilievi eseguiti nel 2005-06.

Il rilievo del 2011 utilizzò il metodo dell'analisi interferometrica di dati radar satellitari con tecnica SqueeSAR™ supportato dall'elaborazione di 17 stazioni permanenti GPS (figura 1).



**Fig. 1** – Rilievo 2011: punti individuati dall'analisi interferometrica (a); stazioni permanenti GPS utilizzate per la calibrazione dell'analisi interferometrica (b)

Nel 2016 si prevede di realizzare l'aggiornamento delle conoscenze sin qui acquisite tramite l'utilizzo del metodo dell'analisi interferometrica di dati radar satellitari, già utilizzato per i precedenti rilievi 2006 e 2011. Tale metodo sarà supportato dall'elaborazione di un congruo numero di stazioni GPS permanenti, in linea con l'esperienza maturata nella precedente campagna. Il lavoro verrà realizzato in due fasi successive: in una **prima fase** verrà eseguita l'analisi interferometrica di dati radar satellitari e, in una seconda fase, si procederà all'elaborazione delle serie storiche di stazioni GPS permanenti presenti sul territorio regionale, alla calibrazione dei dati interferometrici tramite i risultati delle elaborazioni di tali stazioni, alla verifica e validazione dei risultati ottenuti e, infine, alla realizzazione della cartografia aggiornata delle velocità di movimento verticale del suolo relative al periodo 2011-2016.

In particolare, costituisce oggetto del presente contratto la realizzazione della **prima fase** del lavoro ovvero l'analisi interferometrica di dati radar satellitari, meglio definita nel successivo par. 3.


## 2 Oggetto del contratto

Il rilievo dei movimenti verticali del suolo sull'intero territorio di pianura della regione Emilia-Romagna nel 2011 fu realizzato tramite l'applicazione della tecnologia SqueeSAR™, algoritmo di seconda generazione della Tecnica PS (*Permanent Scatterers Technique* - PSInSAR™). In particolare, l'analisi relativa al periodo 2006-2011 venne realizzata sulla base di immagini provenienti dal satellite RADARSAT-1 (Agenzia Spaziale Canadese).

Nel presente lavoro, il rilievo dei movimenti verticali del suolo sull'intero territorio di pianura della regione si avvarrà ancora della tecnologia SqueeSAR™ utilizzando, in particolare, le immagini SAR acquisite nel periodo 2011-2016 dai satelliti RADARSAT-1, RADARSAT-2 (Agenzia Spaziale Canadese) e COSMO-SkiMed (Agenzia Spaziale Italiana).

## 2.1 Area di interesse

L'area oggetto di studio ha un'estensione pari a ca. 13.300 km<sup>2</sup> corrispondente al territorio di pianura della regione e a una fascia della profondità di alcuni chilometri oltre il confine regionale nord (figura 2).



**Fig. 2** - Rappresentazione di massima dell'area oggetto di studio.

## 2.2 Obiettivi

Scopo generale del rilievo è l'aggiornamento a maggio 2016 dei dati di spostamento superficiale, mediante analisi SqueeSAR™ operata su immagini radar acquisite sull'area di interesse nel periodo 2011-2016.

L'analisi dovrà:

- individuare e localizzare i punti di misura (PS e DS) presenti;
- stimare le velocità medie annue di spostamento dei punti di misura (in mm/anno), calcolate lungo la linea di vista del sistema (*Line-Of-Sight* - LOS);
- stimare le serie storiche di spostamento dei punti di misura (in mm) rispetto ad un riferimento;
- individuare eventuali cambi nei tassi di spostamento nel periodo di aggiornamento (maggio 2011 - maggio 2016) rispetto all'analisi precedente (gennaio 2006 - maggio 2011).


Inoltre, al fine di vincolare l'analisi interferometrica con i dati della rete GPS presente sull'area oggetto di studio, TRE supporterà ARPAE nel confronto e calibrazione dei risultati SqueeSAR™ con riferimento ai dati di spostamento derivanti da tale rete.

## 2.3 Dati SAR satellitari disponibili per l'analisi


Come già accennato, il rilievo del 2011 si avvale delle elaborazioni, con tecnica SqueeSAR™, di immagini radar acquisite dal satellite RADARSAT-1. L'analisi SqueeSAR™ fu svolta analizzando i dati radar acquisiti, nell'intervallo temporale 2006-2011, lungo orbite ascendenti. Gli spostamenti calcolati furono poi vincolati ad una rete di stazioni permanenti GPS presenti sul territorio oggetto di studio.

Il rilievo 2016 prevede l'aggiornamento dei risultati ottenuti nel 2011, mediante l'elaborazione di immagini satellitari acquisite dal satellite RADARSAT-2, omologo del satellite RADARSAT-1, nella stessa geometria di acquisizione utilizzata in precedenza (ascendente). Questa scelta garantisce l'omogeneità dei risultati, nonché la continuità con l'archivio di dati già ottenuti con la precedente analisi. Verrà effettuata infatti un'analisi congiunta di acquisizioni RADARSAT-1 e RADARSAT-2 che può essere operata con successo quando le geometrie di acquisizione dei sensori utilizzati nella combinazione risultano simili.

Mentre l'area di interesse risulta interamente coperta dalle immagini di RADARSAT-1 (figura 3), ciò non avviene completamente per quanto riguarda il dataset di RADARSAT-2, rimanendo scoperta una piccola area nel Parmense (circa 200 km<sup>2</sup>), per la quale il satellite RADARSAT-2 non ha acquisito un numero di immagini sufficienti per un'analisi SqueeSAR™ affidabile, pertanto, su tale area, verrà elaborato un dataset di immagini, anch'esse in geometria ascendente, acquisite dal satellite COSMO-SkyMed (ASI-Agenzia Spaziale Italiana). Su tale area si andrà quindi ad operare un'analisi congiunta dei dati RADARSAT-1 e COSMO-SkyMed (figura 4).



**Fig. 3 - Copertura delle immagini RADARSAT-1 nell'area oggetto di studio**



**Fig. 4 - Copertura del dataset RADARSAT-2 e del dataset COSMO-SkiMed nell'area oggetto di studio.**

## 2.4 Attività previste

Il lavoro prevede le seguenti attività:

1. elaborazione SqueeSAR™ congiunta RADARSAT-1 e RADARSAT-2 dei dati acquisiti nel periodo maggio 2011 - maggio 2016
2. Confronto con le elaborazioni precedenti e preparazione di un database 2006-2016
3. Supporto alla calibrazione dei dati SAR tramite l'utilizzo dei dati delle stazioni permanenti GPS-GNSS, relativi al periodo 2011-2016, elaborati dal DICAM dell'Università di Bologna.

## 2.5 Precisione delle misure

La precisione delle misure è in funzione della distanza di ogni singolo punto di misura da quello di riferimento, dal numero di immagini utilizzate nel corso dell'elaborazione e dalle caratteristiche radiometriche dell'area analizzata. In particolare la qualità e precisione delle misure SqueeSAR™ ottenute dalle attività 1 e 2 di cui al par. 2.4, sarà valutata utilizzando i seguenti parametri:

- Deviazione standard delle misure di quota: i risultati saranno da ritenersi affidabili quando questo parametro risulti compreso entro 2 metri per tutti i punti di misura.
- Deviazione standard delle misure di velocità media: i risultati saranno da ritenersi affidabili quando questo parametro risulti compreso entro 2 mm/anno per tutti i punti di misura.

- Rumorosità delle singole misure di spostamento nelle serie storiche (parametro Coheren- ce): i risultati saranno da ritenersi affidabili quando la coerenza media delle serie storiche ri- sulti superiore a 0.5.

La qualità dei risultati ottenuti dall'attività 3 di cui al par. 2.4 verrà valutata sulla base del valore dei residui post- calibrazione. Si riterranno affidabili i risultati nel caso in cui la deviazione standard dei residui sia compresa entro 3 mm/anno.

## 2.6 Risultati da consegnare

Al termine delle attività 1 e 2 di cui al par. 2.4 saranno consegnati:

- **relazione tecnica** dettagliata sul lavoro svolto contenente anche opportune rappresentazioni cartografiche dei punti di misura associati ad una scala di colori che ne evidenzii gli sposta- menti verticali.
- **file metadati** (.xml), con i dati tecnici relativi all'elaborazione;
- **shapefile**, ovvero *dataset* di file di punti di misura (PS, DS e punto di riferimento) georefe- renziati.

In particolare saranno consegnati i seguenti shapefile:

- **shapefile** contenente la stima della velocità media annua di spostamento nell'arco temporale gennaio 2006 - maggio 2016 e le serie storiche (grafici tempo- spostamento) di tutti i MP individuati nell'area di interesse;
- **shapefile** contenente la stima della velocità media annua di spostamento nell'arco temporale maggio 2011 - maggio 2016 e le serie storiche (grafici tempo- spostamento) di tutti i MP individuati nell'area di interesse.

Al termine dell'attività 3 di cui al par. 2.4 saranno consegnati:

- **shapefile** contenente la stima della velocità media annua di spostamento calibrata sui dati di spostamento forniti dalla rete GPS-GNSS elaborata dal DICAM, secondo la metodologia concordata con ARPAE. Per ogni MP saranno fornite anche le serie storiche di spostamento calibrate.

Negli shapefile saranno presenti i seguenti campi associati a ciascun MP:

- code (codice identificativo)
- vel (velocità media annua di spostamento)
- v\_stdev (deviazione standard della velocità)
- height (quota del MP rispetto all'ellissoide di riferimento)
- ts (serie storica di spostamento)
- coherence (parametro di qualità)
- EFF\_AREA (tipologia MP: 0 = PS, > 0 = DS )

I file descritti ai punti precedenti saranno consegnati a mezzo CD/DVD e anticipati via posta elettronica. I risultati saranno anche caricati e resi disponibili sul servizio web: TREmaps™.

## 3. Durata dell'incarico

Tutte le elaborazioni dovranno essere consegnate entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto.

Firma del Legale Rappresentante

---

Allegato 2)

## PATTO D'INTEGRITA'

### **Patto d'integrità per la procedura di affidamento del servizio di analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante tecnologia SqueeSAR™ per il monitoraggio della subsidenza nell'area di pianura della regione Emilia-Romagna.**

Questo documento costituisce parte integrante del Contratto per l'affidamento della fornitura del servizio di analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante tecnologia SqueeSAR™ per il monitoraggio della subsidenza nell'area di pianura della regione Emilia-Romagna, da prestare a favore dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae).

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (di seguito Arpae), quale stazione appaltante e delle imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori di Arpae e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel disciplinare di gara/nella lettera d'invito e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare ad Arpae quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell'offerta;
- di impegnarsi a segnalare ad Arpae, all'indirizzo anticorruzione@arpa.emr.it, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota ed accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto d'Integrità comunque accertato da Arpae potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara ed escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto d'Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa

esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Bologna.

Firma del legale rappresentante

---

N. Proposta: PDTD-2016-843 del 04/11/2016

**Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica**

**OGGETTO: Direzione Tecnica. Affidamento alla ditta TRE Altamira s.r.l. di Milano della fornitura del servizio di analisi interferometrica di dati radar satellitari mediante la tecnologia squeeSARTM per il monitoraggio della subsidenza nell'area di pianura della regione Emilia-Romagna a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione di bando - CIG 666055932A.**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 07/11/2016

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---